

TESTO EMENDATO

REGOLAMENTO CAMPI NOMADI
(Integrato con le modifiche proposte)

ART. 1

1. Il Comune di Palermo istituisce e regola campi attrezzati per la sosta di comunità di nomadi per un numero complessivo non superiore all'1% dei cittadini residenti.
2. L'Ufficio nomadi provvede alla tenuta dei registri relativi al movimento della popolazione nomade.

ART. 2

1. La responsabilità dei campi è affidata ad un funzionario che si avvale della collaborazione di un responsabile interno, indicato dagli stessi nomadi.
2. Per la sorveglianza dei campi, il Comune si avvale del Corpo dei VV.UU. e di altri organi di polizia presenti nel territorio.
3. Il funzionario responsabile può avvalersi della collaborazione di volontari singoli gratuitamente purchè autorizzati o associati, anche tramite convenzione approvata dal Consiglio Comunale, allo scopo di promuovere iniziative mirate all'integrazione dei nomadi e alla tutela della loro cultura.

ART. 3

1. L'Ufficio nomadi, su richiesta degli interessati, autorizza la sosta nei limiti della ricettività dei campi attrezzati, riservando il 5% per casi di necessità.
2. I limiti di ricettività possono essere eccezionalmente superati per non pregiudicare l'integrità di un nucleo familiare.
3. L'autorizzazione alla sosta non verrà rilasciata fintanto che non siano stati effettuati tutti i pagamenti dovuti, relativi a periodi precedenti.
4. La destinazione e assegnazione delle piazzole è regolata dal funzionario responsabile ex art. 2 o da un suo delegato, d'intesa con il responsabile interno di ciascun campo.
5. L'autorizzazione verrà rilasciata previo versamento di cauzione commisurata alla somma dovuta per la sosta di 20 giorni.

ART. 4

1. I richiedenti devono essere in possesso di un documento di identità personale e devono dichiarare il numero e le generalità dei familiari, esibire i documenti di identità dei familiari maggiorenni e indicare almeno gli estremi dei certificati di nascita dei minorenni. Contestualmente alla richiesta di sosta, devono essere indicati gli automezzi e le relative targhe.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta per tutti gli animali che si intendono tenere nel campo.
3. Entro il termine di otto giorni dall'autorizzazione alla sosta, i titolari della stessa devono fare richiesta di permesso di soggiorno alla Questura, dando tempestiva comunicazione all'Ufficio nomadi, sia della richiesta che dell'esito della stessa.

ART. 5

1. Le autorizzazioni, a tempo indeterminato o temporanee, per un periodo non superiore ad un anno, vengono rilasciate seguendo un criterio strettamente cronologico.
2. Le autorizzazioni a tempo indeterminato riguardano situazioni di stanzialità o di tendenza alla stanzialità e sono confermate di anno in anno, su richiesta dell'interessato, entro il mese di maggio per l'anno successivo.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate, ma la precedente sosta non costituisce titolo di preferenza rispetto ad altre richieste.
4. Si decade dall'autorizzazione nel caso di assenza superiore a dieci giorni, non comunicata all'Ufficio Nomadi.

ART. 6

1. La sosta può essere prorogata in caso di presenza nella famiglia di soggetti sottoposti a cure mediche, nei limiti della durata della cura, ovvero di soggetti con regolari occupazioni lavorative.
2. Per le proroghe potrà essere utilizzato anche il 5% di ricettività riservato ai casi di necessità, di cui al precedente art. 3, c. 1.
3. Le soste per visite occasionali per la durata massima di dieci giorni possono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di ricettività, purché non superino il 10% fissato dall'art. 1, comma 1 e siano garantite condizioni di igiene accettabili.

ART. 7

1. Per la sosta autorizzata nei campi, è dovuta una quota giornaliera di L. 1.000 rivalutata annualmente, per ogni soggetto che abbia raggiunto la maggiore età.
2. Non è dovuta la quota in caso di assenza dal campo, se comunicata, almeno un mese prima, all'Ufficio Nomadi.
3. I soggetti autorizzati alla sosta si fanno carico del pagamento relativo al consumo dell'acqua e dell'energia elettrica, nonché del risarcimento dei danni che si verificano nel campo durante la loro permanenza.

ART. 8

1. Il responsabile interno di ciascun campo garantisce il corretto uso del campo e il rispetto delle norme di sicurezza, igiene, ordine pubblico, pulizia, civile convivenza. In particolare, possono accendersi fuochi soltanto in aree delimitate, in modo da evitare pericolo di incendi; non possono essere create fosse assorbenti; sono vietati rumori molesti oltre la normale tollerabilità e oltre gli orari usuali; i rifiuti devono essere depositati entro gli appositi contenitori.
2. Egli organizza il servizio d'ordine e risponde sull'ingresso degli estranei nel campo.
3. L'ordine pubblico interno è garantito da corpo di P.M. -
4. Non possono essere realizzate strutture fisse o mobili, salvo che non siano autorizzate dall'Ufficio competente.

ART. 9

1. Il Comune si impegna ad istituire borse di studio per incentivare l'adempimento dell'obbligo scolastico, commisurate all'effettiva presenza e/o al rendimento, ovvero anche per il proseguimento degli studi, commisurate al rendimento.
2. Altri incentivi - economici e non - possono essere stabiliti per favorire il recupero scolastico e la formazione professionale.
3. Le somme percepite dall'Amministrazione a titolo di canone giornaliero, di cui al precedente art. 7, e per le sanzioni economiche, di cui al successivo art. 10, saranno devolute ai fini di cui al presente articolo, nonché alla manutenzione del campo.

ART. 10

1. L'autorizzazione alla sosta è revocata nei seguenti casi:
 - mancata richiesta, diniego o revoca del permesso di soggiorno -
 - ripetuta inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 -
 - motivi igienico-sanitari o di ordine pubblico -
 - esercizio abituale dell'accattonaggio -
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica una sanzione da L. 50.000 fino a L. 300.000 (somme da rivalutare di anno in anno) -
3. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal funzionario responsabile nel caso di cui al primo punto del c. 1 del presente articolo.
4. In tutti gli altri casi del c. 1 e del c. 2, la sanzione è disposta dal Sindaco, a seguito di esame da parte di una commissione formata dall'Assessore competente, da due consiglieri della circoscrizione territoriale competente, dal funzionario responsabile, da un responsabile della Polizia Municipale, dal responsabile interno del campo e da due rappresentanti dei volontari che operano nel campo, sentiti i destinatari del provvedimento. La commissione determina l'ammontare della sanzione economica.
5. La partecipazione ai lavori della commissione di cui al comma precedente non dà diritto a compensi, rimborsi o indennità di alcun tipo.

ART. 11

1. Il presente regolamento è affisso all'interno di ogni campo.